

BGer 4A_541/2016 vom 6. November 2017

Bundesgericht, 2017-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_541_2016

FR: TF 4A_541/2016 du 6 novembre 2017

IT: TF 4A_541/2016 del 6 novembre 2017

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è diretto contro una decisione di misure cautelari resa in materia civile dal Tribunale di appello del Cantone Ticino, che ha statuito quale istanza cantonale unica in ragione dell'art. 5 cpv. 1 lett. a e d CPC. Il ricorso in materia civile è quindi ammissibile indipendentemente dal valore di lite della causa (art. 75 cpv. 2 lett. a LTF).

E. 1.2

Nella fattispecie è a giusta ragione pacifico che la decisione cantonale non è finale e che è suscettiva di un ricorso solo se può causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Colui che impugna una decisione cautelare al Tribunale federale deve dimostrare nella motivazione del ricorso in che modo egli è concretamente minacciato da un tale danno irreparabile di natura giuridica, non bastando, contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, che la sua posizione formale sia compromessa in seguito al rifiuto di un "controllo della costituzionalità " del provvedimento (DTF 137 III 324 consid. 1.1).

La ricorrente sostiene di essere minacciata da un tale danno perché la sospensione " di qualsivoglia attività commerciale connessa con il prodotto xxx ", ha per conseguenza che " le opportunità di business " perse non potranno essere ripristinate. Sennonché essa non spiega perché il pregiudizio finanziario risultante dall'ordinata sospensione non potrebbe essere riparato con un'azione di risarcimento danni (cfr. sentenza 4A_36/2012 del 26 giugno 2012 consid. 1.3.1). La ricorrente può invece essere seguita laddove sostiene che il sequestro e la messa a disposizione all'opponente della documentazione commerciale relativa all'acquisto, alla vendita e alla fabbricazione può causarle un danno irreparabile (sentenza 4A_440/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 1.1.1, non pubblicato in DTF 134 III 255).

E. 2

I ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, ragione per cui in linea di principio la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3). In concreto è esatto, come rilevato dall'opponente, che alla fine dell'impugnativa, la ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L'opponente ha pure ragione quando afferma che le conclusioni non possono essere emendate con una replica presentata dopo lo scadere del termine di ricorso. Tuttavia dalla motivazione del gravame, che può essere utilizzata per interpretare le conclusioni, emerge che la ricorrente non vuole che all'opponente sia consegnata la documentazione sequestrata, come invece ordinato al secondo cpv. della cifra 4.3 del dispositivo e si oppone ai divieti sanciti alla cifra 4.1 e 4.2 del dispositivo. Il ricorso non contiene quindi unicamente conclusioni cassatorie.

E. 3.1

Poiché la decisione impugnata attiene a misure cautelari, la ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell' art. 98 LTF , la parte ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell' art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).

Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).

E. 3.2

Nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente non spende una parola per spiegare perché la consegna della documentazione sequestrata violerebbe i suoi diritti costituzionali. Essa si limita infatti a dapprima affermare di possedere, "di fatto, un monopolio per la distribuzione del prodotto xxx ai licenziatari " esteri (in Corea e India) del relativo marchio e ritiene quindi arbitrario il giudizio cantonale perché l'art. 13 cpv. 2 lett. d LPM non permetterebbe di vietare il transito in Svizzera della merce protetta dal marchio stesso. Essa non si avvede però che tale interpretazione si scontra con il tenore letterale della predetta norma, atteso che questo dal 1° luglio 2008 non annovera solo la facoltà di chiedere di vietare che il marchio sia utilizzato per importare o esportare, ma anche per far transitare prodotti. Poiché la ricorrente deduce la facoltà di rivendita dalla liceità del transito, pure tale argomentazione, da cui viene a sua volta desunta la legittimità della promozione appare del tutto inidonea a dimostrare una violazione dei suoi diritti costituzionali. Non soccorre la ricorrente nemmeno l'altra asserzione concernente l'inesistenza *fumus boni iuris* - di natura appellatoria e con cui viene pure fatta valere una violazione dell' art. 29 Cost. - secondo cui l'autorità cantonale avrebbe emanato la propria decisione basandosi ciecamente sul registro dei marchi, omettendo di considerare che l'opponente non sarebbe più in possesso del prodotto probiotico: questa circostanza non risulta difatti dalla sentenza impugnata e non sono dati i presupposti che permettono al

Tribunale federale di scostarsi dagli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono messe a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.